

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1925

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, di composizione e funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e di razionalizzazione del procedimento legislativo

Presentata il 7 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati quasi venti anni da quando si iniziò ad avvertire l'esigenza di rinnovare e riformare il sistema Paese attraverso le necessarie modifiche costituzionali. Un'esigenza largamente condivisa che trovava la sua forza ispiratrice dal basso. La società aveva iniziato a prendere consapevolezza che il nuovo assetto mondiale ed europeo presupponeva modifiche strutturali capaci di ridisegnare l'organizzazione dello Stato in modo più dinamico e funzionale. Questa necessità di cambiamento ha però, nei fatti, incontrato ostacoli insormontabili e

si è dovuta scontrare con le posizioni ortodosse e miopi degli «*ultras*» della teoria dell'intangibilità della Costituzione.

Le suggestive motivazioni che vengono addotte a suffragio della sacralità della Carta costituzionale sono fondate giustamente sul rispetto del lavoro encomiabile che fu condotto dai Padri costituenti nel dopoguerra, quale sintesi del pensiero delle diverse anime che avevano contribuito a far uscire il nostro Paese dalla dittatura fascista.

Lungi da noi non comprendere l'importanza storica e non solo che incarna la

Carta fondamentale, in particolar modo, nei suoi primi dodici articoli che enunciano i principi fondamentali sui quali si fonda la nostra democrazia nelle sue declinazioni di rispetto dell'uguaglianza tra i cittadini e delle libertà personali inviolabili.

Le posizioni ideologiche, conservatrici e di retroguardia, però, hanno prodotto negli anni uno spaventoso immobilismo che ha infettato pian piano tutte le strutture. Questo morbo diffuso ha indebolito il nostro Paese ponendolo al rischio di un'irreversibile malattia.

L'ipocrisia di questi atteggiamenti schizofrenici non ha permesso in tutti questi anni di addivenire a una modifica sostanziale dell'assetto organizzativo dello Stato, capace realmente di andare a incidere in modo preponderante nel sistema, ridisegnandolo fin dalle sue fondamenta e rendendolo finalmente capace, nella sua nuova struttura, di affrontare i cambiamenti della società in modo da presentare il nostro Paese come protagonista nel nuovo contesto, internazionale ed europeo.

Nella storia di un Paese, quando non si è capaci con lungimiranza di compiere nei tempi giusti le necessarie riforme, attraverso una programmazione di lungo periodo, intervengono degli eventi drammatici, dei fattori scatenanti, che sconvolgono gli assetti e che se non governati possono causare stravolgimenti che per la loro portata rischiano di non essere indolori.

La congiuntura economica internazionale che ha investito il mondo e che ha avuto pesanti ripercussioni anche nel nostro Paese ha fatto emergere tutti i mali di un sistema immobile affetto da una burocrazia elefantiaca, incapace di responsabilizzare gli amministratori, sempre più distante dalle necessità reali dei cittadini, improduttivo e assistenzialista, inadeguato alla valorizzazione dei territori, organizzato senza alcun rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, fagocitato da una politica autoreferenziale dimentica del suo primario compito di ricerca del bene comune ma basata esclusivamente sul consenso clientelare.

Quello che in tutti questi anni doveva essere fatto e non è stato fatto è oggi improcrastinabile.

Non è tanto il Governo e non siamo tanto noi parlamentari a ritenere necessarie delle riforme, ma è il popolo che le vuole e che le ha chieste con forza come ultimo appello alla politica: o la politica sarà capace di cambiare e di rinnovarsi o non ci sarà data una seconda possibilità.

Gli atteggiamenti strumentali e gattopardiani degli ultimi venti anni non saranno più tollerati e con essi anche le finte riforme, come quella del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata esclusivamente per attenuare l'energia prorompente della Lega Nord che, sempre più, si radicava quale forza di impatto per far emergere la questione settentrionale completamente sottovalutata, nonché i giochi di palazzo orchestrati ad arte per rallentare le riforme che andavano direttamente a incidere sugli interessi degli stessi parlamentari (basti pensare alla riduzione del numero dei parlamentari, ai tagli dei costi della politica, al superamento del bicameralismo perfetto).

Cosa dire, poi, delle campagne ideologiche che sono state sostenute da alcune forze politiche per arrestare riforme come la cosiddetta « *devolution* » che dopo anni si era riusciti a far approvare e che non entrò mai in vigore perché bocciata da un *referendum* popolare. Una riforma che anticipava i tempi e i dibattiti di questi anni e che prevedeva l'istituzione del Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari, modifiche al procedimento di formazione delle leggi e al sistema di Governo, attribuendo maggiori poteri al Presidente del Consiglio dei ministri. Una riforma che dopo ben quattro passaggi parlamentari fu definitivamente approvata il 16 novembre 2005. Ma a dimostrazione del fatto che parlare è cosa diversa dal volere e dall'agire con convinzione e determinazione per cambiare il sistema Paese, questo disegno di riforma fu respinto, come già detto, con il *referendum* confermativo del 25 e 26 giugno 2006 e la campagna per votare « no » fu manovrata

ad arte da quelle stesse forze politiche che, a parole, si dichiaravano a favore del cambiamento.

La nostra fiducia nel vedere finalmente in questa legislatura concludersi il processo di riforme non risiede unicamente nel modo in cui si è formato questo Governo, imposto da un Presidente della Repubblica che, se pur stanco, è stato costretto ad accettare il suo secondo mandato, spinto da un senso di responsabilità, comprendendo la straordinarietà del periodo storico che stiamo attraversando. Un Presidente che nel momento del suo insediamento ha ammonito i parlamentari sulla necessità di giungere in tempi rapidi a un cambiamento radicale del sistema Stato che restituisca dignità alle istituzioni e attenui il sentimento diffuso di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica.

Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche rese, in relazione alle riforme costituzionali, alle Camere, e sulle quali ha ottenuto la fiducia, ha sottolineato più volte la necessità di fare tutto il possibile e anche l'impossibile per chiudere in tempi brevi e in modo condiviso il processo di riforma della parte seconda della Costituzione e la conseguente riforma elettorale.

Siamo pertanto convinti che in questa legislatura si riuscirà finalmente ad approvare le riforme non soltanto grazie a questi fattori straordinari ma perché sono i cittadini, le famiglie, gli imprenditori, e

in sintesi, il popolo che le vogliono e che faranno di tutto per averle.

Noi della Lega Nord ci siamo, perché le riforme costituzionali sono nel nostro DNA. Noi ci siamo perché proprio grazie a noi in questo Paese è maturata la necessità di un cambiamento essenziale. Un cambiamento per modernizzare la pubblica amministrazione, per adeguarla alle esigenze della società, per valorizzare le autonomie territoriali, per rispondere ai bisogni del mondo imprenditoriale e dei cittadini, per rendere competitivo il Paese, per semplificare gli adempimenti e per adeguare la nostra legislazione a quell'Europa a cui tanto si fa riferimento.

In conclusione, nella consapevolezza che compito primario della XVII legislatura è quello di procedere a un'organica revisione della parte seconda della Carta costituzionale, che adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società, in particolar modo per quanto concerne gli interventi volti al superamento del sistema del bicameralismo perfetto con l'introduzione del Senato federale, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla revisione delle norme costituzionali sulla forma di Governo, partendo dal presupposto che sbagliare è umano ma che perseverare è diabolico con la presente proposta di legge costituzionale vogliamo smascherare qualsiasi « giochetto » volto a far sì che anche in questa legislatura si perda l'ennesima occasione di cambiamento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA
PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE

ART. 1.

(Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa, di indirizzo politico, di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato federale della Repubblica rappresenta le comunità territoriali nelle istituzioni europee.

Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa ed esercita le funzioni di collegamento tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee. Verifica e controlla l'attuazione delle leggi statali e regionali. Procede alla valutazione delle politiche pubbliche.

Il Senato federale della Repubblica può esercitare funzioni di controllo dell'azione del Governo e della attività delle pubbliche amministrazioni ».

ART. 2.

(Camera dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati elettivi, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti. Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 4.

(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestual-

mente all'elezione del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono la carica di componente di consigli regionali e comunali, ovvero che risiedano nella Regione da almeno cinque anni ».

ART. 5.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati).

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 60. — La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

ART. 6.

(Elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente ».

ART. 7.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di

Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato, né assumere la Presidenza di organi parlamentari ».

ART. 8.

(Indennità parlamentare).

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

L'indennità non è corrisposta ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai componenti di consigli regionali e comunali eletti al Senato federale della Repubblica ».

ART. 9.

(Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina tutti i disegni di legge ad esclusione di quelli indicati al terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge è trasmesso al Senato federale della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta dei due quinti dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo, pronunciandosi nei successivi trenta giorni. Qualora approvi modifiche, il disegno di

legge è trasmesso alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro i termini previsti, la legge può essere promulgata.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame delle leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi sui diritti civili e politici, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, le leggi elettorali e le altre leggi per le quali la Costituzione lo prevede espressamente ».

ART. 10.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

ART. 11.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame ».

ART. 12.

(Procedure legislative in casi particolari).

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « dei propri componenti, » sono inserite le seguenti: « e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Se le Camere » sono inserite le seguenti: « , se-

condo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delegazione delle Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: « alle Camere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata ».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Le Camere » sono inserite le seguenti: « , secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

ART. 13.

(Ratifica dei trattati internazionali).

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — La ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere. Il Senato federale della Repubblica e la Camera dei deputati partecipano alle fasi di formazione delle decisioni europee e di adempimento degli obblighi europei. In caso di disaccordo tra le Camere, il Senato federale della Repubblica acquisisce il parere delle Regioni. La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

ART. 14.

(Bilanci e rendiconto).

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,

tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Sui provvedimenti riguardanti il bilancio dello Stato, il Senato federale della Repubblica delibera entro venti giorni dalla loro trasmissione da parte della Camera dei deputati o della loro presentazione da parte del Governo. Dopo la trasmissione dei provvedimenti da parte del Senato, ovvero decorso il termine di venti giorni, la Camera si pronuncia in via definitiva ».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ART. 15.

(Elezione del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 83 della Costituzione il secondo comma è abrogato.

ART. 16.

*(Convocazione dell'Assemblea
della Repubblica).*

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica ».

ART. 17.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. All'articolo 87 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Indice le elezioni della Camera dei deputati e, in caso di scioglimento, del Senato federale della Repubblica, e ne fissa la prima riunione ».

ART. 18.

(Scioglimento delle Camere).

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere il Senato federale della Repubblica, in caso di evidente impossibilità di funzionamento ».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE SECONDA
DELLA COSTITUZIONE

ART. 19.

*(Governo e Presidente del Consiglio
dei Ministri).*

1. All'articolo 92 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri ».

ART. 20.

(Rapporto di fiducia).

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se il Senato approva una mozione di censura sull'operato del Governo o di un singolo ministro, la Camera dei deputati è chiamata a deliberare sulla censura non prima di tre giorni dalla sua comunicazione e con voto di fiducia ».

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

ART. 21.

(Corte costituzionale).

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque nominati dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato federale della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge, ha luogo contestualmente alla elezione della Camera dei deputati.

2. I senatori eletti in ciascuna regione ai sensi del comma 1 durano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti nelle medesime regioni alle successive elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica che, a norma dell'articolo 58

della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, hanno luogo contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

€ 1,00



17PDL0018020